## Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza delle strutture dell'A.S.P. ITIS CIG 788853837E

## **CHIARIMENTO N. 3**

## Domanda:

Con riferimento al subappalto (Cfr. art. 9 del disciplinare) si rileva che è scritto negli atti di gara che "...Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30%..." inoltre è richiesto di indicare, in sede di partecipazione alla gara i subappaltori. Ai sensi della L. 55/2019 (che ha parzialmente modificato il d.Lgs. 50/2016) si richiede conferma che:

1) Ai sensi del vigente Art. 105 Co. 2 del D. Lgs. 50/2016 si richiede conferma che "...l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento...".

2) Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il Comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è sospeso fino al 31 dicembre 2020, quindi si richiede conferma che l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta non è obbligatoria.

## Risposta:

Con riferimento alla Vostra cortese richiesta, si precisa quanto segue:

- si conferma il limite del 30% per il subappalto, già previsto nel Disciplinare di gara, in quanto la norma transitoria di cui al comma 18 dell'art. 1 del D.L. 18.4.2019 n. 32 stabilisce che "...il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture."
- il Disciplinare di gara verrà rettificato nei prossimi giorni prevedendo che in sede di offerta il concorrente che intende ricorrere al subappalto indichi solo l'oggetto e la quota del subappalto, senza che sia necessario esplicitare l'operatore economico a cui sarà affidato il subappalto, né presentare per lo stesso la documentazione richiesta dal disciplinare attuale (DGUE, PASSOE, ecc.).